



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

UGL VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale UGL VV.F. datata 12 aprile 2025, concernente la composizione degli equipaggi delle Unità Navali Antincendio.

La Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo ha fornito i seguenti elementi di riscontro alla nota sopra richiamata di codesta Organizzazione sindacale, relativa all'oggetto.

In ordine alla considerazione secondo cui *"le U.N.A. del Corpo Nazionale operano frequentemente in assenza di DVR specifici per la navigazione e la gestione dei rischi a bordo..."*, la citata Direzione centrale ha osservato che l'art. 16 del DECRETO 21 agosto 2019 , n. 127 prevede quanto segue:

- 1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di "competenza."*

Considerato che le unità navali antincendio in uso al CNVVF non si configurano né come "sedi", né tanto meno come "infrastrutture" fisse, la redazione di tale documento non è di fatto richiesta dalla norma.

Tuttavia, considerato che il comma 2 dello stesso sopra richiamato art. 16 prevede che:

- 2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti.... (omissis)"*,

ha rappresentato nel merito che l'Ufficio SSNAP della DCESTAB, nel realizzare le specifiche dei Capitolati tecnici di acquisto di tutte le seguenti MBP oggi in uso al CNVVF:

- Classe M - Cantiere GIACALONE	Lunghezza 28,45 m; Dislocamento 161 ton
- Classe 1100 - Cantiere GIACALONE	Lunghezza 28,12 m; Dislocamento 148 ton
- Classe MEDIUM - Cantiere INTERMARINE	Lunghezza 22,00 m; Dislocamento 59.9 ton
- Classe 1000 - Cantiere STANISCI	Lunghezza 15,30 m; Dislocamento 23,3 ton



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| - Classe RAFF - Cantiere VITTORIA | Lunghezza 13,30 m; Dislocamento 18,4 ton |
| - Classe RIB/G – Cantiere NOVAMARINE | Lunghezza 11,80 m; Dislocamento 7,0 ton |
| - Classe RIB/P - Cantiere ARIMAR | Lunghezza 7,40 m; Dislocamento 4,1 ton. |

ha sempre richiesto su tutte le unità fornite, da parte dei vari Cantieri costruttori, al momento della consegna, il rilascio della **Certificazione di Classe del R.I.N.A.** o di altro Ente di Classifica IACS, attestante il rispetto dei requisiti di navigabilità e di sicurezza fissati per le unità navali soggette alle convenzioni internazionali IMO-SOLAS e dei requisiti fissati dalla **Direttiva Europea MED** riguardante la conformità degli equipaggiamenti marittimi da installare a bordo di navi dell'Unione Europea rispetto alla sicurezza in mare e all'inquinamento marino, come recepiti nei Regolamenti tecnici di riferimento dello stesso Ente di registro per la tipologia di navi utilizzate dal CNVVF e per il tipo di navigazione dalle stesse effettuato.

Infine, per le sole unità:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| - Classe SMALL – Cantiere STEM | Lunghezza 12,92 m, Dislocamento 15,8 ton |
|--------------------------------|------------------------------------------|

non essendone stato previsto l'utilizzo oltre le 20 MN, al posto della Certificazione di Classe di cui sopra, ha ritenuto sufficiente richiedere, alla consegna, una equivalente **Certificazione di conformità CE**, attestante la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione previsti per le imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 6, comma 1, e all'allegato II del Decreto legislativo n. 171 del 2005, come sostituito dall'allegato I del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE) ed ai requisiti fissati dalla **Direttiva RED** previsti per gli equipaggiamenti di navigazione da installare a bordo di unità da diporto.

Per tali ultime unità ha richiesto comunque, in aggiunta a quanto sopra, anche la **Dichiarazione di Conformità del RINA** o di altro Organismo riconosciuto dalla Bandiera Italiana per il rilascio delle certificazioni relative alle imbarcazioni non soggette alle convenzioni internazionali.

La verifica del mantenimento nel tempo di tutti i suindicati requisiti di navigabilità e sicurezza, inoltre, viene puntualmente operata da un ente terzo, il R.I.N.A., mediante visite periodiche effettuate a bordo, attivate dai Comandi assegnatari mediante richiesta allo stesso ente, con servizio disciplinato da apposito contratto centralizzato e monitorate centralmente dall'Ufficio SSAPSN mediante programma *Leonardo Info*.

Infine, ha evidenziato che l'Ufficio SSAPSN, nel fornire, a livello centralizzato, le MBP attualmente in uso al CNVVF, ha fatto appositamente inserire, nelle Monografie descrittive fornite dai Cantieri costruttori delle unità fornite ai Comandi, specifiche sezioni dedicate alla illustrazione dei rischi presenti a bordo delle stesse unità ed alla descrizione delle misure tecniche di sicurezza, collettive ed individuali, presenti sulle medesime unità, e delle procedure gestionali da tenere a bordo, per prevenirli o comunque mitigarli.

Da ultimo, poiché al comma 3 dell'Art. 16 sopraindicato è anche previsto che:

3. *Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego,

ha rappresentato che l'Ufficio SSNAP della DCESTAB, nel realizzare le commesse di acquisto di tutte le suindicate MBP in uso al CNVVF, ha previsto, al momento della consegna delle stesse ai Comandi, anche la fornitura di apposite **Monografie** descrittive delle unità fornite e contenenti le procedure di uso e manutenzione delle stesse, unitamente alla fornitura di appositi corsi di formazione, al corretto uso e manutenzione delle unità, della durata di una settimana, destinati al personale specialista nautico dei Comandi assegnatari, erogati prima del ritiro delle unità, proprio con finalità di garantire la sicurezza del personale utilizzatore.

In ordine al secondo aspetto evidenziato da codesta Organizzazione sindacale, secondo cui *“le U.N.A. del Corpo Nazionale operano frequentemente senza figure formalmente designate al Comando e alla Direzione macchina...omissis ... prive di personale con formazione tecnica specifica (radarista, impiantista, ecc.)...omissis...con un'organizzazione non conforme alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione...”*, la suddetta Direzione centrale ha evidenziato che l'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuto nel D.L.vo 13 ottobre 2005, n. 217 prevede espressamente, tra il personale Specialista, il Ruolo degli Specialisti Nautici di Coperta e quello degli Specialisti Nautici di Macchina ai quali sono state attribuite dalla legge, e svolgono, attività nautiche diversificate, **“proprie del ruolo di appartenenza”** come definite dall'art. 48, comma 3 dello stesso D.L.vo.

Gli specialisti appartenenti al Ruolo di Coperta nell'accedere alla specialità affrontano un Corso base di formazione teorico-pratica di 4 mesi al termine del quale conseguono il Brevetto di Specialista Nautico di Coperta. Tale personale, ai fini del comando delle unità navali antincendio del CNVVF, inteso come condotta dell'unità navale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione delle persone a bordo, deve possedere l'Abilitazione di **Comandante costiero per unità navali**, che si consegue al termine, con esito favorevole, del periodo di affiancamento di ulteriori 6 mesi di cui all'art. 7 del Decreto del Capo Dipartimento 22.11.17.

Anche gli specialisti appartenenti al Ruolo di Macchina nell'accedere alla specialità affrontano parimenti un Corso base di formazione teorico-pratica di 4 mesi al termine del quale conseguono il Brevetto di Specialista Nautico di Macchina. Tale personale, ai fini della direzione delle macchine delle unità navali antincendio del CNVVF, intesa come conduzione responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici dell'unità navale deve possedere l'Abilitazione di **Direttore di macchina**, che si consegue anche in tal caso al termine, con esito favorevole, del periodo di affiancamento di ulteriori 6 mesi di cui al sopracitato art. 7 del Decreto del Capo Dipartimento 22.11.17.

Tali figure, pertanto, sono abilitate dalla Amministrazione ai loro compiti, solo alla fine di un percorso formativo che rilascia loro le patenti e autorizzazioni necessarie alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi VVF nella loro interezza, come previsto dall'art. 19 della Legge 850/73.

Le caratteristiche dell'organizzazione prestata h24 del servizio antincendio portuale VF, poiché diviso in turni, similmente per altre organizzazioni marittime, quali ad es. quelle dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

rimorchiatori portuali, non prevede la figura di un unico “Comandante designato” dell’unità navale VF (simile a quella dei Comandanti delle navi militari o commerciali, che sono affidatari e responsabili *in toto*, anche sotto il profilo della gestione economica e della manutenzione, della nave di cui sono nominati Comandanti), bensì di un “Comandante in turno” individuato nel foglio dei servizi giornalieri dal Comando, tra gli Specialisti appartenenti al Ruolo Nautici di Coperta in servizio presso la sede di distacco portuale.

Le figure preposte alla gestione manutentiva delle UU.NN. VF sono quelle individuate dai Comandi tra il personale Direttivo e quello dei ruoli degli Ispettori Nautici di Coperta e di Macchina, come meglio indicato nell’ultima Bozza di Circolare relativa alla Organizzazione del Servizio SAP che sarà a breve inviata al vaglio delle OO.SS., ad integrazione delle precedenti.

In ordine all’osservazione secondo cui “*le U.N.A. del Corpo Nazionale operano frequentemente con equipaggi numericamente insufficienti, spesso inferiori alla composizione minima dichiarata a NAVARM ...*”, la cennata Direzione centrale ha reso noto che le Tabelle di armamento delle UU.NN. VF sono state definite con varie disposizioni interne, fra le quali l’ultima è la allegata Circolare Prot. SAP n° 1439/3406/C del 16.05.2006, la quale indica il numero e la composizione degli Specialisti nautici designati alla condotta, sia per la navigazione senza limiti sia per la navigazione che esclude l’altura (entro le 20 MN).

L’iscrizione al NAVARM ha definito gli equipaggi minimi e la loro composizione (che prevede almeno 1 Comandante con la abilitazione di altura) per la conduzione, senza limiti, delle UU.NN.A. VF, che rimangono invariati qualora si voglia condurre tale tipo di navigazione.

La allegata circolare N° 9 EM Prot. 9334 del 28.07.2015, in relazione alle gravi carenze di organico, a tutt’oggi invariate, ha limitato la navigazione per il servizio di soccorso all’interno della fascia delle 20 MN e dunque le Tabelle di armamento da osservarsi rimangono quelle di cui alla Citata Circolare SAP n° 1439/3406/C del 16.05.2006 nei contingenti indicati in parentesi.

Nuove Tabelle di armamento sono state proposte alla luce del nuovo naviglio in dotazione al CNVVF e inserite nella sopraindicata 5^ Bozza di Circolare che verrà a breve discussa con le OO.SS..

IL CAPO DELL’UFFICIO
R. Castrucci